

Modifica delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l'edilizia di culto

La 67ª Assemblea Generale (Assisi, 10-13 novembre 2014) ha esaminato e approvato alcune modifiche delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l'edilizia di culto (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2014, pp. 459, 467). Esse sono state promulgate dal Cardinale Presidente in data 26 gennaio 2015. La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi nei giorni 26-28 gennaio 2015, acquisito il parere del Consiglio Episcopale Permanente, ha approvato il nuovo Regolamento applicativo delle Disposizioni.

Si riportano di seguito:

- la delibera della 67ª Assemblea Generale;*
- il decreto di promulgazione del Presidente della CEI;*
- il testo delle nuove Disposizioni;*
- il testo del nuovo Regolamento applicativo.*

Delibera della 67^a Assemblea Generale

Conferenza Episcopale Italiana

La 67^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTE le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”, nel testo attualmente vigente, approvate ai sensi della delibera C.E.I. n. 57;
- UDITA la relazione illustrativa delle modifiche proposte;
- VISTI i paragrafi 1, 2 e 5 della delibera C.E.I. n. 57,

a p p r o v a
la seguente determinazione

Le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto” sono modificate e sostituite dal testo presentato all’Assemblea.

Decreto di promulgazione del Presidente della CEI

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 75/2015

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 67^a Assemblea Generale, svoltasi ad Assisi dal 10 al 13 novembre 2014, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza assoluta la determinazione riguardante la modifica delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l'edilizia di culto*.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della stessa Assemblea, in conformità all'articolo 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" la determinazione nel testo allegato al presente decreto.

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2015

ANGELO CARD. BAGNASCO
Presidente

✠ NUNZIO GALANTINO
Segretario Generale

Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l'edilizia di culto

*Approvate dalla 67^a Assemblea Generale (Assisi, 10-13 novembre 2014)
Promulgate dal Presidente della C.E.I. in data 26 gennaio 2015*

Art. 1

Destinazione dei contributi

§ 1. Contributi finanziari per interventi di promozione dell'edilizia di culto sono erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi, secondo quanto stabilito nei successivi §§ 2, 3 e 4.

Unici enti destinatari dei contributi sono le diocesi.

§ 2. I contributi sono concessi per la costruzione dei seguenti edifici: chiese parrocchiali e sussidiarie, case canoniche, locali di ministero pastorale.

Il Regolamento applicativo può prevedere altri interventi assimilabili a questi.

§ 3. I contributi possono essere concessi straordinariamente per interventi di modifica degli edifici esistenti di cui al § 2.

§ 4. Ordinariamente non sono concessi contributi per l'acquisto delle aree, riconoscendo quali vie ordinarie le procedure di assegnazione da parte dei comuni previste dalla normativa di derivazione pattizia e dalla normativa civile. Solo nel caso in cui tali procedure non siano giunte a buon fine, possono essere concessi contributi per l'acquisto di aree per la realizzazione degli edifici di cui al § 2.

§ 5. Contributi per interventi speciali, disciplinati da proprio Regolamento, possono essere concessi allo scopo di:

- a) provvedere alla costruzione di case canoniche del Mezzogiorno d'Italia;
- b) incentivare la qualificazione dell'edilizia di culto, anche promuovendo concorsi per la progettazione degli edifici di cui al § 2 sia a livello nazionale, sia a livello diocesano.

Art. 2

Natura e forma dei contributi

§ 1. I contributi di cui alle presenti Disposizioni si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per la

realizzazione o promozione dell'edilizia di culto, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo dalle stesse comunità cristiane, ed eventualmente anche da amministrazioni pubbliche e da privati.

§ 2. Essi possono essere concessi, a richiesta, come di seguito specificato:

- a) per gli interventi di cui all'art. 1, § 2, fino ad un massimo del 75% del costo preventivato, nei limiti dei parametri di cui all'art. 4;
- b) per gli interventi di cui all'art. 1, § 3, fino ad un massimo del 50% del costo preventivato, nei limiti dei parametri di cui all'art. 4;
- c) per gli interventi di cui all'art. 1, § 4, fino ad un massimo del 75% del costo preventivato, nei limiti dei parametri di cui all'art. 4;
- d) per gli interventi di cui all'art. 1, § 5, lett. a), secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo Speciale case canoniche del Mezzogiorno;
- e) per gli interventi di cui all'art. 1, § 5 lett. b), essendo posti a carico della C.E.I.:
 - aa) l'intero costo delle spese delle iniziative di carattere nazionale;
 - bb) un contributo determinato annualmente dalla Presidenza della C.E.I., per la promozione dei concorsi a livello diocesano.

§ 3. Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la copertura della differenza tra il contributo della C.E.I. ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della C.E.I. hanno natura "forfetaria". I rapporti con le imprese, con i progettisti, con gli artisti, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione per sé e per conto dell'ente beneficiario.

Art. 3

Contributi integrativi

§ 1. Contributi integrativi, fino al raggiungimento del massimo del contributo assegnabile nei limiti dei parametri di cui all'art. 4, possono essere concessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) imprevisti verificatisi in corso d'opera;
- b) variante al progetto approvato;
- c) revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati.

Art. 4

Parametri indicativi

§ 1. Per facilitare l'accertamento della congruità delle superfici e dei costi dei progetti e per determinare il massimo contributo assegnabile, i dati progettuali sono confrontati con parametri indicativi annualmente redatti dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto e approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. Le opere che eccedono i limiti parametrici sopra indicati (sia per le superfici che per il costo unitario) possono essere comunque ammesse a contributo nella quota rientrante in tali limiti, garantendo le diocesi la copertura della differenza.

§ 3. Le tabelle parametriche approvate annualmente dal Consiglio Episcopale Permanente possono introdurre elementi di ulteriore precisazione del metodo di calcolo del contributo.

Art. 5

Condizioni per accedere ai contributi

§ 1. I contributi sono concessi a condizione che risultino soddisfatti idonei requisiti relativi a: proprietà, destinazione urbanistica, destinazione d'uso, verifica di non interesse culturale, rapporti contrattuali, limiti di alienazione e rispetto della destinazione d'uso del bene oggetto della richiesta.

§ 2. I contributi per i lavori sono concessi a condizione che gli stessi non siano iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 3. I contributi per gli acquisti delle aree sono concessi a condizione che il rogito non venga stipulato prima della data del decreto di assegnazione del contributo, e comunque venga documentata la mancata finalizzazione delle procedure di assegnazione da parte di Comuni.

Il progetto dell'edificio cui l'area è stata destinata dovrà essere presentato entro tre anni dall'acquisizione dell'area e dovrà essere contenuto entro i limiti dei parametri di cui all'art. 4.

In ogni caso i lavori di realizzazione dell'edificio dovranno essere avviati entro i due anni successivi.

§ 4. I contributi integrativi sono concessi a condizione che risultino soddisfatti idonei requisiti relativi a: comunicazione lavori imprevisti, approvazione progetto di variante, revoca fondi provenienti da enti pubblici o privati.

Art. 6
Comitato per l'edilizia di culto

§ 1. L'esame delle istanze e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati al Comitato per l'edilizia di culto.

§ 2. Il Comitato è composto da un Vescovo Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente, dal Responsabile del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, dal Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale, da tre membri, uno per ciascuna area geografica (Nord, Centro, Sud), nominati dalla Presidenza della C.E.I., da un collaboratore del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, nominato dalla Presidenza della C.E.I., con funzione di segretario.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

§ 3. Spetta al Comitato:

- a) esaminare i progetti presentati e valutarli alla luce degli orientamenti dei competenti organi ecclesiastici e della disciplina contenuta nel Regolamento applicativo, tenuti presenti i rilievi sollevati dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto in fase istruttoria in base alla documentazione agli atti e ai contatti preliminari con i richiedenti;
- b) concedere il nulla osta, concluso positivamente l'esame di prima istanza, all'elaborazione dei progetti esecutivi e relativi computi metrici-estimativi, approvare, rinviare con osservazioni o respingere le istanze;
- c) proporre l'ammontare del contributo;
- d) a richiesta della Presidenza della C.E.I., esprimere parere su eventuali problemi emersi e sulla concessione di deroghe alla normativa contenuta nel Regolamento applicativo nei casi consentiti dall'art. 10.

Art. 7
Soggetti concorrenti

§ 1. Le istanze di contributo presentate dalle diocesi sono istruite dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

Il Servizio Nazionale opera a servizio delle diocesi italiane in materia di edilizia di culto.

Il Servizio è diretto da un Responsabile, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. La Consulta Nazionale per l'edilizia di culto svolge funzioni di studio e di consulenza per l'edilizia di culto nel territorio nazionale e comprende tutti gli incaricati regionali ed eventuali esperti di settore.

Le riunioni della Consulta sono convocate dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, ordinariamente due volte l'anno.

§ 3. Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti nel territorio regionale, la Conferenza Episcopale Regionale nomina un incaricato regionale per l'edilizia di culto.

Gli incaricati regionali durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) seguire l'iter formativo dei disegni di legge regionali in materia di edilizia di culto, con particolare riguardo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e informare tempestivamente la Conferenza Episcopale Regionale e il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;
- b) promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, i vari aspetti dell'edilizia di culto (liturgico, architettonico, artistico, economico-finanziario, tecnico, amministrativo);
- c) offrire orientamenti al Comitato per l'edilizia di culto per la formulazione e la gestione del programma annuale;
- d) garantire la corrispondenza delle opere costruende con i contributi della C.E.I. ai progetti approvati;
- e) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

§ 4. Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti nel territorio diocesano e per curare i rapporti con il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto e l'incaricato regionale, il Vescovo diocesano nomina un incaricato diocesano per l'edilizia di culto.

Art. 8

Sopralluoghi sui cantieri

Ai fini della corretta applicazione delle presenti Disposizioni e del relativo Regolamento applicativo, nell'intento di assicurare coerenza con le procedure previste, il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto può effettuare, d'intesa con il Vescovo interessato, idonei sopralluoghi presso i cantieri degli interventi cofinanziati dalla C.E.I.

Art. 9

Regolamenti applicativi

§ 1. Le modalità applicative delle presenti Disposizioni sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. Analoghi Regolamenti, approvati dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente, disciplinano la concessione di contributi per gli interventi speciali di cui all'art. 1 § 5.

Art. 10
Deroghe

Deroghe alle presenti Disposizioni possono essere concesse dalla Presidenza della C.E.I. solo in caso di eventi calamitosi, sentito il Comitato per l'edilizia di culto.

Art. 11
Interpretazione delle Disposizioni

In caso di dubbio, l'interpretazione delle presenti Disposizioni spetta alla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio per gli Affari Giuridici.

Regolamento applicativo
delle Disposizioni concernenti
la concessione di contributi finanziari
della Conferenza Episcopale Italiana
per l'edilizia di culto

Approvato nella riunione della Presidenza della C.E.I. del 28 gennaio 2015

Art. 1

Destinazione dei contributi
(cfr. Disposizioni, art. 1)

§ 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per l'edilizia di culto.

§ 2. Possono essere oggetto di contributo gli interventi di costruzione di chiese parrocchiali e sussidiarie, case canoniche, locali di ministero pastorale (aule per catechesi e salone polifunzionale).

Sono da intendersi 'interventi di costruzione' anche gli interventi di completamento nei casi in cui siano state realizzate al più le sole parti strutturali.

Sono assimilabili ai precedenti interventi le nuove realizzazioni di:

- a) chiese, case canoniche e locali di ministero pastorale di proprietà comune a più parrocchie;
- b) episcopi;
- c) uffici di curia;
- d) case del clero, per sacerdoti in servizio attivo.

§ 3. Possono essere concessi contributi straordinari per interventi su edifici esistenti di cui al § 2, purché non rientrino, secondo le disposizioni di legge vigenti, tra quelli di interesse culturale.

§ 4. Possono essere concessi contributi per l'acquisto delle aree, per la realizzazione degli edifici di cui al § 2, solo nel caso in cui non siano giunte a buon fine le procedure di assegnazione da parte dei comuni.

Nei casi in cui non sia possibile reperire aree o conveniente realizzare nuove costruzioni, possono essere concessi contributi per l'acquisto di edifici di cui al § 2.

§ 5. Gli interventi di costruzione di chiese comprendono sempre le opere d'arte; gli interventi su chiese esistenti possono comprenderle a discrezione delle diocesi.

I contributi C.E.I. non coprono gli arredi e le sistemazioni dell'esterno.

Tra gli interventi sugli edifici esistenti sono ammessi a finanziamento gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che godono del carattere di sistematicità, secondo le vigenti disposizioni di legge. Non sono, pertanto, ritenuti ammissibili gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Art. 2

Natura e forma dei contributi

(cfr. Disposizioni, art. 2)

§ 1. I contributi, poiché si configurano come concorso nella spesa che le diocesi debbono affrontare, sono determinati secondo aliquote del costo preventivato, di cui al successivo paragrafo, non potendo mai pareggiare lo stesso costo.

L'ammontare del costo preventivato sia definito con la massima cura ed obiettività, secondo le reali esigenze delle comunità e le effettive disponibilità finanziarie ed in base al quadro economico di progetto.

§ 2. Le aliquote di cui all'art. 2, § 2 delle Disposizioni, sono da intendersi quali valori massimi da applicare al costo preventivato, nei limiti dei parametri di cui al successivo art. 4. In caso di insufficiente disponibilità di fondi, per la determinazione dei contributi da proporre alle diocesi, potrebbero essere applicate aliquote minori.

Nel caso di contributi per acquisto di edifici, le aliquote da applicare sono quelle previste all'art. 2, § 2, lett. c) delle Disposizioni.

§ 3. Le diocesi assumono ed esprimono un impegno formale a garantire la copertura della quota eccedente rispetto ai contributi, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 delle Disposizioni.

Le diocesi sono soggetti responsabili delle procedure, delle azioni intraprese, del coordinamento e delle relazioni sia rispetto alla C.E.I. che rispetto agli altri numerosi attori del processo edilizio (progettisti, imprese, enti pubblici, ecc.).

Rimane a carico degli enti beneficiari (parrocchie o diocesi) la responsabilità giuridica, contrattuale ed amministrativa, secondo le disposizioni di legge.

Art. 3
Contributi integrativi
(cfr. Disposizioni, art. 3)

§ 1. I contributi integrativi possono essere concessi, entro i limiti dei parametri di cui al successivo art. 4, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) imprevisti verificatisi in corso d'opera, di natura geologica, strutturale, ecc., che non siano in alcun modo prevedibili prima dell'inizio dei lavori;
- b) varianti rispetto al progetto approvato dal Comitato per l'edilizia di culto di tipo architettonico, strutturale o funzionale, che non derivino da semplice revisione dei prezzi e si riferiscano, comunque, ad opere ammesse al finanziamento;
- c) revoca formale di fondi di enti pubblici o privati, già stanziati con provvedimento formale.

Art. 4
Parametri indicativi
(cfr. Disposizioni, art. 4)

§ 1. Le tabelle parametriche sono destinate alle diocesi, nel proprio ruolo di soggetti responsabili ai sensi dell'art. 2, § 3, perché possano sapientemente utilizzarle con lo scopo di:

- a) determinare, in via preliminare, il possibile contributo C.E.I. e il costo complessivo dell'opera;
- b) operare un predimensionamento dell'edificio da progettare e costruire;
- c) verificare la congruità del quadro economico, delle impostazioni e delle soluzioni progettuali.

I parametri indicativi rappresentano, inevitabilmente, valori realistici intorno a cui oscillano i prezzi di mercato nei diversi contesti territoriali; i parametri vanno dunque opportunamente confrontati con i prezzi di mercato allo scopo di individuare il migliore rapporto qualità-costi dell'intervento.

Art. 5
Condizioni per accedere ai contributi e modalità di erogazione
(cfr. Disposizioni, art. 5)

§ 1. All'atto dell'accoglimento delle richieste dei contributi dovranno essere verificati i seguenti requisiti:

- a) in caso di nuova costruzione, l'area deve essere di proprietà dell'ente beneficiario (escluso il possesso a titolo di comodato), o assegnata ad esso in diritto di superficie, purché non da parte di enti ecclesiastici; inoltre, l'area deve essere urbanisticamente idonea alla destinazione ammessa a contributo;
- b) in caso di intervento su edificio esistente, l'immobile deve essere di proprietà dell'ente beneficiario (escluso il possesso a titolo di comodato) e compatibile con la destinazione d'uso ammessa a contributo; inoltre, l'immobile non deve essere di interesse culturale secondo le disposizioni di legge vigenti;
- c) in caso di acquisto di area, questa deve essere urbanisticamente idonea alla destinazione ammessa a contributo; è ammissibile l'acquisto da altri enti ecclesiastici, purché non soggetti al vescovo diocesano interessato; inoltre, occorre dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'esito negativo delle procedure di assegnazione da parte dei comuni sulla base di leggi statali (cfr. L. n. 121/1985, art. 5, c. 3, e s.m.i.; DPR n. 380/2001, art. 16) e regionali;
- d) in caso di acquisto di edificio, l'immobile deve essere compatibile con la destinazione d'uso ammessa a contributo; inoltre, l'immobile non deve essere di interesse culturale secondo le disposizioni di legge vigenti; è ammissibile l'acquisto da altri enti ecclesiastici, purché non soggetti al vescovo diocesano interessato.

In ogni caso, l'ente beneficiario che abbia già ricevuto un contributo della C.E.I. relativamente alle strutture di cui all'art. 1, § 2, non potrà ricevere un altro finanziamento per analoghe strutture se non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente.

§ 2. All'atto dell'assegnazione formale dei contributi per i lavori, il progetto, corredato di tutti i documenti richiesti, dovrà aver ricevuto il benestare da parte del Comitato per l'edilizia di culto; non dovranno essere già iniziati i lavori oggetto di contributo.

§ 3. All'atto dell'assegnazione formale dei contributi per gli acquisti, il preliminare di compravendita, corredato di tutti i documenti richiesti, dovrà aver ricevuto il benestare del Comitato per l'edilizia di culto; non dovrà essere già stato stipulato il rogito per l'acquisto.

§ 4. Già all'atto dell'accoglimento delle richieste dei contributi integrativi, e comunque prima dell'assegnazione formale degli stessi contributi, dovranno essere verificati i seguenti requisiti:

- a) in caso di lavori imprevisti, se ne deve dimostrare la reale imprevedibilità e documentare la tipologia e la spesa necessaria;

- b) in caso di varianti, accuratamente descritte e quantificate, se ne deve dimostrare la congruità e la necessità rispetto al progetto approvato dal Comitato per l'edilizia di culto;
- c) in caso di revoca di fondi esterni, se ne deve documentare correttamente sia lo stanziamento che la revoca.

In ogni caso, le richieste dovranno essere approvate dal Comitato per l'edilizia di culto.

§ 5. Il Comitato per l'edilizia di culto determina l'ammontare del contributo, che viene successivamente proposto agli Ordinari diocesani interessati, i quali devono, entro tre mesi, inviare formale risposta comprendente l'accettazione del contributo e la garanzia circa la somma eccedente.

Ottenuta la risposta, viene assegnato il contributo con formale decreto del Presidente della C.E.I., che comprende: l'importo del contributo e il costo complessivo dell'intervento o dell'acquisto; il termine per l'inizio e per la fine dei lavori o per il perfezionamento dell'acquisto, ivi comprese le condizioni per le eventuali proroghe; le condizioni relative alla destinazione d'uso degli immobili (vincolo ventennale).

Il vincolo ventennale va trascritto presso gli uffici competenti. I venti anni decorrono a partire dalla data della rata di saldo del contributo.

In caso di gravi inadempimenti accertati dalla Presidenza, sentito il Comitato per l'edilizia di culto, decade l'impegno finanziario della C.E.I., e l'ente destinatario del contributo è obbligato a restituire le somme già percepite.

I contributi per i lavori, dietro presentazione della documentazione richiesta, sono erogati in quattro rate, come segue:

- a) il 25% all'inizio dei lavori;
- b) il 25% quando lo stato di avanzamento (comprensivo di imposte e spese generali) raggiunge il 30% del costo complessivo;
- c) il 35% quando lo stato di avanzamento (comprensivo di imposte e spese generali) raggiunge il 60% del costo complessivo;
- d) il 15% alla fine dei lavori.

I contributi per gli acquisti, dietro presentazione della documentazione richiesta, sono erogati in due rate, come segue:

- a) il 50% all'emissione del decreto;
- b) il 50% a seguito del rogito di trasferimento.

Art. 6
Comitato per l'edilizia di culto
(cfr. Disposizioni, art. 6)

§ 1. Il Comitato per l'edilizia di culto, di cui all'art. 6 delle Disposizioni, per valutare le richieste di finanziamento e fornire pareri relativi a materie di sua competenza, si riunisce con cadenza mensile. L'esame delle singole richieste avviene nel modo seguente: breve presentazione, analisi della documentazione, discussione, decisione.

Allo scopo di meglio approfondire specifiche problematiche connesse con le richieste, il Comitato può ospitare l'intervento di esperti di settore, per la definizione più adeguata della decisione finale.

La decisione conclusiva può essere: di approvazione, con o senza osservazioni integrative, o di non approvazione motivata. In tal caso, la diocesi, con il supporto del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, avrà cura di modificare la richiesta in base alle motivazioni addotte dal Comitato.

§ 2. Allo scopo di assicurare un idoneo e qualificato servizio alla C.E.I. e alle diocesi italiane, il Comitato partecipa annualmente ad un periodo di formazione in ordine alle seguenti discipline: teologia, liturgia, iconografia e iconologia; architettura e arte, urbanistica, sociologia; materie in ambito giuridico.

Art. 7
Soggetti concorrenti
(cfr. Disposizioni, art. 7)

§ 1. Il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, di cui all'art. 7 delle Disposizioni, posto a servizio delle diocesi italiane, opera come segue:

- a) predispone e aggiorna annualmente le tabelle dei parametri indicativi, di cui al precedente art. 4;
- b) formula il piano annuale dei finanziamenti, in base alle risorse stanziare dall'Assemblea Generale della C.E.I. e alle richieste pervenute dalle diocesi;
- c) istruisce le richieste di finanziamento delle diocesi;
- d) mantiene frequenti contatti con le diocesi, allo scopo di pervenire alla migliore definizione della documentazione necessaria;
- e) prepara le riunioni del Comitato per l'edilizia di culto, di cui al precedente art. 6, redigendo l'ordine del giorno e predisponendo le relazioni introduttive all'analisi e al dibattito, e ne verbalizza gli esiti;
- f) predispone i testi dei provvedimenti amministrativi relativi all'assegnazione e alla erogazione dei contributi;

g) d'intesa con il vescovo interessato, effettua i sopralluoghi di cui all'art. 8.

Inoltre, allo scopo di qualificare sempre più l'edilizia di culto, il Servizio promuove, anche partecipandovi attivamente, molteplici iniziative di carattere formativo per le diocesi, in ordine alle seguenti discipline: teologia, liturgia, iconografia e iconologia; architettura e arte, urbanistica, sociologia; materie in ambito giuridico.

§ 2. La Consulta Nazionale per l'edilizia di culto, di cui all'art. 7 delle Disposizioni, promuove la conoscenza delle problematiche circa l'edilizia di culto nei diversi territori regionali, della varietà e ricchezza dell'architettura sacra presente nel territorio nazionale, della specifica sensibilità liturgica relativa agli spazi celebrativi.

La Consulta, avvalendosi della partecipazione di esperti di settore, può affrontare e approfondire le questioni più attuali inerenti all'edilizia di culto, per esempio: acustica e luce nelle chiese, bioarchitettura, manutenzione programmata, rito e spazio, concorsi di progettazione.

Il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, ha cura di tradurre gli esiti delle riunioni della Consulta in indicazioni concrete da fornire alle diocesi.

§ 3. Gli Incaricati regionali per l'edilizia di culto, di cui all'art. 7 delle Disposizioni, hanno cura di inviare annualmente alla Conferenza Episcopale Regionale e al Servizio Nazionale per l'edilizia di culto un'accurata nota informativa contenente indicazioni circa:

- a) disegni di legge regionali;
- b) iniziative (seminari, convegni, corsi, concorsi) promosse a livello diocesano e/o regionale;
- c) orientamenti da proporre al Comitato per l'edilizia di culto, di cui all'art. 6, circa il programma annuale.

Gli incaricati regionali, inoltre, nel garantire la corrispondenza degli interventi ai progetti approvati e certificare il reale stato di avanzamento dei lavori in esecuzione, adottano la massima diligenza e competenza richieste dalla peculiarità del loro incarico, e comunque ne assumono la piena responsabilità.

§ 4. L'Incaricato diocesano per l'edilizia di culto, di cui all'art. 7 delle Disposizioni, nell'atto di svolgere il ruolo di interlocutore del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto e dell'Incaricato regionale, ha cura di assicurare adeguata conoscenza delle problematiche, precisione nelle richieste e nelle indicazioni offerte, disponibilità a seguire attentamente l'evolversi dei processi di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi oggetto dei contributi C.E.I.

L'Incaricato diocesano assicura lo svolgimento corretto di tutte le fasi previste, dalla programmazione all'esecuzione e gestione degli edifici, con particolare riferimento alla predisposizione, invio e conservazione della documentazione necessaria.

L'Incaricato diocesano, in collaborazione e in sinergia con altri uffici diocesani, si adopera nella promozione di iniziative formative rivolte al clero diocesano, ai laici collaboratori nelle parrocchie, ai professionisti, ai giovani, circa l'architettura e l'arte sacra, la liturgia e l'edilizia di culto.

L'Incaricato diocesano, di intesa con l'Ordinario diocesano, si prende cura di individuare la persona più idonea a svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento (*Project manager*), figura chiave dell'intero processo edilizio, che rappresenta la committenza e la garantisce contro errori o lacune progettuali e procedurali, assicura il giusto rapporto con le diverse professionalità coinvolte, con l'impresa aggiudicataria e con gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.

Se ne ha i requisiti richiesti, l'Incaricato diocesano può coincidere con il Responsabile del procedimento.

In ordine alla migliore definizione del ruolo della committenza e alla necessaria conoscenza della complessità del processo edilizio nelle sue varie fasi, può essere utile l'accurata consultazione del volume 'Dalla terra al cielo. Concepire, realizzare e gestire edifici di culto', promosso dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto o di altre analoghe pubblicazioni.

Art. 8

Sopralluoghi sui cantieri

(cfr. Disposizioni, art. 8)

§ 1. Il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, nell'atto di effettuare i sopralluoghi, in atteggiamento di piena disponibilità a collaborare, ha cura di partecipare, oltre alla visita in cantiere, ad una riunione informativa sullo stato dei lavori, nella quale il sereno confronto tra i diversi soggetti invitati potrà consentire la migliore lettura del processo edilizio in corso, l'individuazione di soluzioni alle eventuali problematiche emerse, l'intesa circa l'esito del sopralluogo.

Art. 9
Regolamento
(cfr. Disposizioni, art. 9)

§ 1. Il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto collabora fraternamente con le diocesi per la corretta applicazione del presente Regolamento, redatto nell'intento di assicurare, a tutela delle stesse diocesi, il rispetto delle finalità di cui all'art. 1 delle Disposizioni, il necessario livello di rigore procedurale, il recepimento delle istanze territoriali.

Art. 10
Deroghe
(cfr. Disposizioni, art. 10)

§ 1. Deroghe al presente Regolamento possono essere concesse dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Comitato per l'edilizia di culto, nel rispetto delle Disposizioni.

Art. 11
Interpretazione del Regolamento
(cfr. Disposizioni, art. 11)

§ 1. In caso di dubbio, l'interpretazione del presente Regolamento spetta alla Presidenza della C.E.I., sentito il Comitato per l'edilizia di culto.